

BONUS BENZINA DI € 200 PER L'ANNO 2022

La temporanea riduzione del prezzo - attraverso il taglio delle aliquote di accisa - della benzina, del gasolio e del GPL non è l'unica misura che il governo ha preso per contrastare il caro-carburante. Difatti, con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del **Decreto-legge n. 21/2022**, viene prevista **la possibilità per i datori di lavoro privati e solo per l'anno 2022**, di erogare **€ 200,00, per ogni lavoratore dipendente**, sottoforma **di buoni benzina**.

A differenza di precedenti bonus governativi non si tratta di un contributo concesso dal governo per l'acquisto di carburante. Con il nuovo decreto il governo prevede che le aziende, a loro discrezione, possano concedere un buono carburante dell'ammontare massimo di € 200 che, se concesso, sarà completamente esentasse. Ciò significa che **i buoni non concorreranno alla formazione del reddito**, ai sensi dell'art. 51, co. 3, del TUIR e, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, non concorre **neppure a formare reddito ai fini contributivi**.

Non sono previsti requisiti o tetti al reddito per potere accedere a questo benefit. L'unico limite di cui parla la norma è che **la misura è destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private**. Pertanto, contrariamente ad altri buoni, quello per il carburante non è riservato solo a chi ha l'Isee inferiore a una certa soglia - potenzialmente chiunque potrà ricevere e beneficiare di tale bonus.

Il fatto che spetti all'azienda decidere se e in che misura concedere il buono benzina comporta che non sia prevista la presentazione di alcuna domanda da parte dei lavoratori, i quali potranno esprimere il proprio interesse o disinteresse in merito; dopodiché i dettagli verranno presumibilmente definiti nell'ambito di accordi tra sindacati e imprese.

La misura, in realtà, non è del tutto nuova. Al momento è previsto che le aziende possano concedere un contributo fino a **€ 258,23 annui** per i c.d. fringe benefit (buoni acquisto, buoni carburante, buoni spesa). Tuttavia, sembra ragionevole ritenere che la somma di € 200,00 prevista dal D.l. n. 21/22 sia da considerarsi aggiuntiva rispetto a quella già esistente.

A livello operativo la nostra interpretazione è che gli importi debbano essere esposti in busta paga separatamente, ad esempio:

- **Corretto:** erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge 21/2022 (voce paga: *"buono benzina ai sensi dell'art.2 DL 21-2022"*), ed erogazione di un altro buono benzina di 250,00 ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR (voce paga: *"buono benzina ai sensi dell'art.3 del TUIR"*).
- **NON Corretto:** erogazione di un buono benzina del valore di 350,00 euro.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

STUDIO ANSELMi